SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 dicembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lusciano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, relevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Lusciano, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, alla fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lusciano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Immacolata Fedele, direttore di sezione;

dott. Angelo Della Cioppa, primo dirigente della Polizia di Stato;

dott. Mario Vasco, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dei principi di legalità e trasparenza.

Invero, dal prefetto di Caserta, con relazione in data 21 ottobre 1992, è stata evidenziata una penetrante opera di infiltrazione da parte di persone appartenenti alla criminalità organizzata nella gestione dell'ente locale.

Significativa è a tal proposito la vicenda giudiziaria di Mariniello Giuseppe, attualmente consigliere, che nel 1985, allorché era sindaco di Lusciano, è stato denunciato per associazione a delinquere di stampo mafioso, per favoreggiamento e riciclaggio di auto rubate insieme a Verolla Giovanni, al tempo consigliere comunale e Pezzella Francesco, affiliato all'agguerrito clan camorristico dei «casolesi».

Il succitato Mariniello è stato condannato per favoreggiamento, avendo asserito di subire la pressione della criminalità organizzata, che gli imponeva di orientare specifici settori dell'attività amministrativa dell'ente, quali il personale e gli appalti, per ricavarne vantaggi.

Indicativo, altresì, dello stato di soggezione in cui si trovava il Mariniello è la parte della motivazione del decreto di rigetto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di P.S., ove risulta che lo stesso veniva convocato minacciosamente da Pezzella, per cui era costretto ad agire in condizione di coercizione morale, in un ambiente particolarmente interessato del fenomeno camorristico.

L'incidenza di tale fenomeno, con le conseguenti ripercussioni sulle amministrazioni del comune di Lusciano che si sono succedute nel tempo, emerge anche dagli episodi delittuosi di cui sono stati vittime nel 1983 Brunetti Antonio, al tempo assessore supplente e nel 1985 Pelvio Antonio, assessore alle finanze, ucciso in un agguato di stampo camorristico.

Il clima di tensione e soggezione, che già caratterizzava le amministrazioni precedenti, si riscontra, altresì, nella attuale gestione. Infatti, secondo le risultanze di accertamenti svolti dai competenti organi, il citato Pezzella condiziona ancora le scelte decisionali degli organi comunali, mentre un altro pregiudicato, Abbate Danilo, è assiduo frequentatore, insieme ad altri inquietanti personaggi, di taluni settori amministrativi.

Inoltre, nel 1990 ai danni dell'abitazione di Pirozzi Francesco, attualmente consigliere e all'epoca del fatto vicesindaco ed assessore con delega alle finanze, è stato perpetrato un attentato dinamitardo e lo stesso ha denunciato un tentativo di estorsione ai danni dell'amministrazione comunale.

Emblematici della permeabilità alle infiltrazioni camorristiche sono la sussistenza di rapporti di parentela che legano alcuni consiglieri a noti pregiudicati della zona e le vicende penali di altri consiglieri, nei cui confronti risultano sentenze di condanna definitive o precedimenti penali in corso.

Nei confronti di un altro componente del consiglio comunale si è, inoltre, già reso necessario l'intervento autoritativo dello Stato.

Infatti, con decreto ministeriale in data 15 giugno 1992 è stato rimosso dalla carica di consigliere Luigi Pelvio, fratello dell'assessore alle finanze assassinato nel 1985, per aver riportato due condanne definitive ed aver altre prendenze penali.

Nei confronti di un altro consigliere, Cristofaro Luigi, già sindaco, condannato con sentenza definitiva per omissione di atti d'ufficio è stata data comunicazione dal prefetto di Caserta della decadenza dalla carica ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, che peraltro gli organi comunali non avevano rilevato.

Infine, dell'attuale amministrazione ha fatto parte fino al giugno 1990, data di presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere, Verolla Giovanni, che il 19 aprile 1990 è stato sottoposto, con decreto della corte d'appello di Napoli, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

A delineare ulteriormente il quadro di diffusa illegalità, di gravi anomalie e disservizi concorrono la vicenda dell'appalto per la ristrutturazione di una piazza, aggiudicato a trattativa privata ad una ditta il cui titolare è legato da vincoli di affinità al già citato Pezzella Francesco, nonché la gestione del servizio di discarica dei rifiuti solidi urbani, effettuato, per molti anni e per un importo superiore ad una corretta valutazione, da una società di Vassallo Gaetano, già assessore del comune di Cesa, rimosso dalla carica elettiva con decreto ministeriale del 6 luglio 1992, in quanto arrestato per traffico di armi e stupefacenti.

L'inquietante pressione della criminalità organizzata si riscontra anche nel settore dell'edilizia, il cui dilagante abusivismo non è stato represso adeguatamente dall'amministrazione comunale, cui spetta in via primaria la salvaguardia del territorio.

l'infiltrazione della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale di Lusciano pregiudica la libera determinazione dell'organo elettivo, incrinando altresì il rapporto di fiducia tra le istituzioni locali e la collettività, che, anche attraverso ripetuti esposti e segnalazioni agli organi statali, ha lamentato di evidenziare lo stato di diffusa illegalità.

Da quanto rappresentato emerge un chiaro collegamento con la criminalità organizzata, con conseguente condizionamento degli amministratori del comune di Lusciano, che ha determinato una situazione nella quale il processo di formazione della volontà degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalità dell'attività amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato di sicurezza pubblica è pericolosamente pregiudicato.

Emerge, pertanto, l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Lusciano.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio, con la relazione citata, alla procedura di scioglimento del consiglio comunale e nelle more, ritenuti sussistenti disposto, con decreto n. 6145/13.4/Gab. del 21 ottobre 1992, la sospensione, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Trabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Trabia (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Gaetano Grasso, dal dott. Cataldo La Placa e dal dott. Maurizio Zingale;

Considerato che il dott. Cataldo La Placa non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Volante è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Trabia (Palermo) in sostituzione del dott. Cataldo La Placa.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

92A5886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isca sullo Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isca sullo Jonio (Catanzaro) per la

durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal sig. Francesco Liotti, dal dott. Peppino Celia Magno e dal dott. Vincenzo Giorla;

Considerato che il sig. Francesco Liotti non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992;

Decreta:

Il dott. Roberto Colosimo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) in sostituzione del sig. Francesco Liotti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

92A5887

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1992.

Soppressione della dogana di Ponte Fornaci e del posto di osservazione di Gnocchetta, dipendenti dalla circoscrizione doganale di Padova, e della dogana di Tor Viscosa, dipendente dalla circoscrizione doganale di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1992, n. 424, concernente il riordinamento delle Dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere le dogane di III categoria di Ponte Fornaci e Torviscosa, attesa la riduzione dei livelli di operatività riscontrati presso le stesse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 la dogana di terza categoria di Ponte Fornaci (Rovigo) dipendente dalla direzione circoscrizionale di Padova, è soppressa.

È altresì soppresso, dalla stessa data, il posto di osservazione di Gnocchetta dipendente dalla dogana di Ponte Fornaci.

Il posto doganale di Scardovari ed il posto di osservazione di Porto Levante, già dipendenti dalla dogana di Ponte Fornaci, passeranno, alla predetta data, alle dipendenze della dogana di Rovigo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 la dogana di terza categoria di Torviscosa (Udine), dipendente dalla direzione circoscrizionale di Udine, è soppressa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5865

DECRETO 11 dicembre 1992.

Modalità operative per l'applicazione del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, concernente modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, concernente modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

Vista l'art. 6 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per «legge» il decreto legislativo citato in premessa. Si intende inoltre:

per «imballaggio preconfezionato», l'insieme del prodotto e dell'imballaggio individuale definito dal comma 1 dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica vigente;

per «imballaggio», un numero determinato di imballaggi preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;

per «contenitore», un recipiente diverso dagli imballaggi preconfezionati;

per «confezione», un imballaggio o un contenitore;

per «magazzino del prodotto finito», di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge, un'area dello stabilimento comunque delimitata, dichiarata nella denuncia di attivazione dello stesso, nella quale soltanto può essere custodito, sotto la diretta responsabilità fiscale dell'esercente, il prodotto finito in regime di sospensione d'imposta.

Art. 2.

Registro di carico e scarico del prodotto finito

1. Il registro di carico e scarico del prodotto finito, di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge, o registro di magazzino, alla cui tenuta sono obbligati i fabbricanti e gli esercenti di opifici di imbottigliamento della birra — questi ultimi a norma del comma 3 dell'art. 4 della legge —, deve essere conforme all'allegato *A* al presente decreto e si compone di un frontespizio, una legenda, una sezione per il carico ed una per lo scarico.

2. Nella legenda debbono essere descritte ed identificate mediante un codice attribuito dall'esercente le varie specie di confezioni del prodotto finito contabilizzate nel registro, ivi comprese, a norma del comma 9 dell'art. 3 della legge, quelle della birra analcolica non tassabile. Copia della legenda — da aggiornare ad ogni variazione — deve essere trasmessa all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

3. Nella sezione destinata al carico, articolata in subsezioni mensili, debbono essere riportati giornalmente, mediante l'indicazione del numero delle confezioni, i quantitativi di birra prodotti e quelli ricevuti in sospensione d'imposta. Alle subsezioni sono annesse le distinte dei documenti di accompagnamento dei prodotti ricevuti in sospensione d'imposta, che debbono restare allegati al registro.

4. Nella sezione destinata allo scarico, articolata anch'essa in subsezioni mensili, debbono essere riportati con le medesime modalità del precedente comma 3, i quantitativi andati perduti e quelli estratti, distintamente, questi ultimi, per singola destinazione fiscale. Alle subsezioni sono annesse le distinte dei documenti di accompagnamento dei prodotti estratti in regime di sospensione d'imposta, le cui matrici debbono restare a corredo del registro, nonché la distinta della documentazione attinente alla corresponsione dell'imposta. Le subsezioni debbono essere chiuse, oltre che alla fine di ciascun mese, anche in occasione di variazioni dell'aliquota unitaria d'imposta.

5. La documentazione commerciale relativa alle partite estratte per l'immissione in consumo e quella relativa alla birra analcolica non tassabile debbono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati dei riscontri.

6. I registri debbbono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali debbono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. I registri possono essere costituiti anche da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dal competente ufficio tecnico di finanza.

Art. 3.

Dichiarazione mensile di produzione ed estrazione

1. La dichiarazione mensile di produzione ed estrazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge, da presentarsi dagli esercenti delle fabbriche e degli opifici d'imbottigliamento, deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato *B* al presente decreto e deve riportare i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti ad imposta sospesa, quelli andati perduti, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali, nonché il conteggio dell'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

2. Alla dichiarazione deve essere allegata copia delle subsezioni di carico e di scarico del registro di cui all'art. 2, relative al mese cui si riferisce la dichiarazione medesima, corredate dalle distinte della documentazione relativa alle movimentazioni in sospensione d'imposta. Debbono pure essere allegate copie delle distinte relative alla movimentazione del prodotto sfuso, annesse al registro annuale delle lavorazioni di cui al successivo art. 7, nonché la documentazione relativa alla corresponsione dell'imposta.

Art. 4.

Tenuta delle contabilità presso l'ufficio tecnico di finanza

1. Il registro a rigoroso rendimento di carico e scarico della birra soggetta ad imposta, di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge, deve essere conforme all'allegato *C* al presente decreto e si compone di un frontespizio, di una sezione per il carico e di un'altra per lo scarico del prodotto condizionato, costituite ciascuna da una pagina

per ogni mese. Alle sezioni sono annesse le distinte mensili della documentazione giustificativa rispettivamente delle introduzioni ed estrazioni in cauzione nonché delle esportazioni di prodotto condizionato e non condizionato. Nel suddetto registro debbono essere riportati, previo riscontro contabile, i dati riepilogativi della dichiarazione mensile di cui al precedente art. 3 nonché della documentazione direttamente acquisita. Debbono pure essere riportati gli estremi degli eventuali avvisi di pagamento emessi, nonché i dati relativi alla corresponsione dell'imposta.

2. Nelle more dell'approntamento di uno specifico stampato, che viene identificato come modello 22 della serie D, gli uffici tecnici di finanza predisporranno essi stessi il registro e lo sottoporranno, prima dell'utilizzazione, alla vidimazione della competente Direzione compartimentale.

3. Sulla scorta degli elementi riportati nel registro gli uffici tecnici di finanza provvedono ad effettuare riscontri sul buon esito delle partite movimentate in sospensione d'imposta, annotandone l'esito sul registro medesimo.

Art. 5.

Installazione apparecchi di misura

1. In applicazione del comma 1 dell'art. 3 della legge, presso le fabbriche di birra debbono essere installati i seguenti apparecchi di misura:

a) bilance tipo Krenos o bilance continue per la pesatura dei cereali e dei loro derivati estratti dai silos o da altri magazzini di stoccaggio;

b) misuratori, anche del tipo ad induzione elettromagnetica, per la determinazione, indipendentemente dalla temperatura e dalla gradazione saccarometrica, del volume del mosto avviato alle cantine di fermentazione e della birra all'ingresso dell'impianto di condizionamento;

c) contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati — ivi compresi quelli della birra analcolica non tassabile —, disposti al termine di ciascuna linea di condizionamento, nonché contatori delle confezioni nei punti di immissione di queste ultime in magazzino.

2. Gli apparecchi di misura di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 1 debbono essere applicati anche negli opifici di solo condizionamento della birra.

3. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire:

a) il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza che le stesse transitino attraverso le bilance di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1;

b) l'introduzione in cantina del mosto e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti i contatori di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1.

Art. 6.

Dichiarazione di lavoro

1. La dichiarazione di lavoro, valida al massimo per un mese solare, e riferita alla produzione del mosto — anche se destinato alla produzione di birra analcolica non tassabile — deve essere conforme all'allegato *D* al presente decreto e deve riportare gli orari d'effettuazione delle fasi principali della produzione del mosto, i quantitativi della materia prima da trasformare ed i volumi e la gradazione del mosto da ottenere in ciascuna cotta.

2. Un esemplare della dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio tecnico di finanza almeno 24 ore prima dell'inizio delle lavorazioni, anche a mezzo telefax, mentre un altro esemplare deve essere custodito dal fabbricante, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e, terminata la lavorazione, allegato al registro di cui al successivo art. 7.

3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle singole cotte superiore alle due ore deve essere preventivamente segnalata al competente ufficio tecnico di finanza, anche a mezzo fonogramma o telefax. Debbono del pari essere denunciate previste variazioni dei valori dichiarati del volume superiori al 10% e di quelli della gradazione superiori ai 4 decimi. Eventuali variazioni degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi imprevedibili o che non sia stato possibile comunicare all'ufficio tecnico di finanza dovranno essere tempestivamente riportate sul registro di cui al successivo art. 7, evidenziandone le motivazioni.

4. La comunicazione dei giorni e degli orari di effettuazione delle operazioni di condizionamento può essere effettuata anche in sede di presentazione della dichiarazione di lavoro oppure per periodi predeterminati o non, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di comunicare preventivamente qualsiasi variazione. Analoghe comunicazioni debbono essere effettuate anche per gli impianti di solo imbottigliamento. Variazioni imprevedibili dovranno essere riportate tempestivamente sul registro di cui al successivo art. 7, evidenziandone le motivazioni.

Art. 7.

Registro annuale delle lavorazioni

1. Il registro annuale delle lavorazioni, di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge, deve essere conforme all'allegato *E* al presente decreto e si compone di due sezioni: una per il riporto in sequenza, man mano che si verificano e con riferimento al relativo orario, dei dati relativi alle varie fasi della produzione e del condizionamento, e l'altra per il carico e lo scarico giornaliero dei cereali e loro derivati, con annessa una distinta mensile per la registrazione della movimentazione della birra non condizionata, ivi compresa quella analcolica non tassabile.

2. Il registro di cui al precedente comma 1 deve essere tenuto anche dagli esercenti degli opifici che effettuano solo operazioni di condizionamento, limitatamente a quanto attiene a tali operazioni ed alla movimentazione del prodotto sfuso.

3. Al registro annuale delle lavorazioni deve essere allegata, a giustificazione delle movimentazioni, la documentazione fiscale specifica del settore delle accise, mentre quella commerciale deve essere sempre esibita in originale, a richiesta, nel corso dei riscontri fiscali.

4. Per la vidimazione, la custodia e l'eventuale tenuta meccanizzata del registro di cui al presente articolo si applicano le norme di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 2.

5. Il registro di cui agli articoli 46 e 91 del regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, è sostituito dalla sezione del registro annuale delle lavorazioni relativa alle materie prime nonché dal registro di magazzino.

Art. 8.

Riscontri degli uffici tecnici di finanza

1. I riscontri ordinari presso le fabbriche di birra debbono essere espletati ogni sei mesi e comportano l'effettuazione sistematica delle seguenti operazioni:

a) inventario delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito, e confronto con le giacenze contabili;

b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante;

c) esame del registro di magazzino;

d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile;

e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo previsto per i riscontri straordinari.

Per l'espletamento dei riscontri ordinari presso gli opifici d'imbottigliamento, da eseguirsi con la medesima periodicità, debbono essere effettuate le operazioni di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)*, mentre, per quanto concerne la lettera *d)*, deve essere fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto.

2. I riscontri straordinari sono disposti essenzialmente per il controllo della regolarità dell'esercizio delle fabbriche e degli opifici d'imbottigliamento, nonché del buon esito dei trasferimenti in cauzione.

3. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge, si definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata specie presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di cui all'art. 2. Il numero di campioni di imballaggi precondizionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non più di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi debbono però essere prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sarà effettuata la campionatura dell'1% per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Il controllo della gradazione saccarometrica, al solo fine del riscontro della legenda del registro di cui all'art. 2, può essere effettuato anche sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, avendo cura, in entrambi i casi, di prelevare un campione medio rappresentativo di almeno un'ora di produzione.

Art. 9.

Trasferimenti di birra in sospensione d'imposta

1. Fino all'eventuale adozione di diversa procedura in applicazione di direttive comunitarie, il trasferimento in fabbrica, a norma del comma 10 dell'art. 3 della legge, di birra già condizionata, deve essere effettuato con la scorta di bolletta di cauzione, da staccare da apposito bollettario, emessa dall'ufficio finanziario presso l'impianto mittente dietro richiesta, che deve contenere la descrizione della merce, con l'indicazione del volume nominale complessivo della partita e del suo grado saccarometrico dichiarato. Il quantitativo estratto in cauzione deve essere annotato, dall'esercente l'impianto mittente, sul proprio registro di magazzino. Analoga procedura deve essere seguita per le estrazioni per l'esportazione. Il trasferimento intracomunitario della birra condizionata deve essere effettuato con la scorta del documento di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente, che provvede anche in questo caso ad effettuare l'annotazione del quantitativo estratto sul proprio registro di magazzino.

2. Il prodotto condizionato pervenuto in cauzione deve essere preso in carico dell'esercente sul registro di magazzino, al quale deve essere allegata la bolletta figlia o l'esemplare n. 2 del documento di accompagnamento che ha scortato il prodotto. Il certificato di scarico della bolletta di cauzione, completato dall'esercente con l'attestazione dell'avvenuta presa in carico, deve essere da quest'ultimo restituito con plico raccomandato, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di ricezione del prodotto, all'ufficio finanziario mittente, che provvede a contrapporlo alla matrice, svincolando in tal modo la cauzione prestata. L'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento comunitario deve essere invece restituito direttamente all'impianto speditore, come previsto dalla normativa comunitaria, non oltre i quindici giorni successivi al mese di ricevimento, completo dell'attestazione di ricevimento munita del visto dell'ufficio finanziario di fabbrica, apposto previa constatazione dell'avvenuta presa in carico, mentre l'esemplare n. 4, anch'esso completato con l'attestazione di ricevimento, deve essere trasmesso con plico raccomandato al competente ufficio tecnico di finanza, entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di ricevimento.

3. L'ufficio tecnico di finanza competente sull'impianto destinatario annota gli estremi dei riscontrini delle bollette di cauzione e quelli del documento di

accompagnamento comunitario nell'apposita distinta allegata al registro di carico e scarico della birra soggetta ad imposta ed attiva i riscontri di cui al comma 3 dell'art. 4. Controlli analoghi sono effettuati anche dall'ufficio tecnico di finanza competente sull'impianto mittente.

4. In caso di trasferimento di birra condizionata ad altri Paesi comunitari, l'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento, restituito al mittente munito dell'attestazione di ricevimento, deve essere contrapposto all'esemplare n. 1 (matrice), restando anch'esso a corredo del registro di magazzino. Lo svincolo della cauzione prestata viene effettuata secondo la normativa generale relativa alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa.

5. Il trasferimento di prodotto sfuso agli impianti di condizionamento, di cui all'art. 4 della legge, si effettua con modalità analoghe a quello della birra condizionata, con la sola differenza che, per il prodotto estratto da fabbriche nazionali e per quello d'importazione, si assume un volume convenzionale in ettolitri pari al peso in quintali moltiplicato per il coefficiente di 0,9915, e che la registrazione delle movimentazioni viene effettuata sul registro annuale delle lavorazioni anziché su quello di magazzino.

Art. 10.

Rilavorazione di birra non più commerciabile

1. L'accertamento della birra non più commerciabile introdotta in fabbrica per la rilavorazione a norma del comma 1 dell'art. 5 della legge ed il passaggio in lavorazione della stessa debbono essere fatti risultare dall'ufficio finanziario di fabbrica con apposito verbale, copia del quale deve essere consegnato al fabbricante ed altro trasmesso all'ufficio tecnico di finanza competente. Per passaggio in lavorazione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso, nonché il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione.

2. Nel verbale di cui al comma precedente debbono essere fatti risultare la denominazione commerciale delle varie specie di prodotto, la specie ed il numero delle confezioni o dei contenitori, il loro volume nominale, la gradazione dichiarata dal fabbricante nonché il numero complessivo di ettolitri-grado della partita sottoposta a rilavorazione. Tale ultimo quantitativo deve essere riportato anche sull'apposito settore del registro annuale delle lavorazioni, unitamente agli estremi del relativo verbale.

3. L'imposta da riaccreditare a norma del comma 2 dell'art. 5 della legge deve essere calcolata secondo la minore fra le aliquote unitarie vigenti nei sei mesi antecedenti alla data dell'accertamento di cui ai commi precedenti, da applicare al 97% degli ettolitri-grado della partita da rilavorare. Il riaccredito, disposto con atto formale del dirigente dell'ufficio tecnico di finanza, sarà utilizzato come documento giustificativo del versamento dell'imposta, allegandolo ad una delle dichiarazioni da presentare ai sensi del precedente art. 3.

4. Procedura analoga a quella prevista nei precedenti commi 1 e 2 si applica in caso di passaggio alla rilavorazione di birra giacente, in sospensione d'imposta, nel magazzino del prodotto finito. Lo scarico dal registro di magazzino del quantitativo passato in lavorazione viene effettuato sulla base del verbale di cui al comma 1, vistato dal dirigente dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Chiunque intenda continuare ad esercire opifici d'imbottigliamento assimilati alle fabbriche a norma del comma 3 dell'art. 4 della legge dopo la data del 31 dicembre 1992 è tenuto a presentare al competente ufficio tecnico di finanza denuncia di attivazione e richiesta di rilascio di licenza di esercizio entro il 31 gennaio 1993, e, contestualmente, i prescritti registri da sottoporre a vidimazione. Tale ultima incombenza compete anche ai fabbricanti, che dovranno altresì integrare la documentazione tecnica già in possesso dell'uffico tecnico di finanza con una planimetria dello stabilimento da cui risulti l'area destinata a magazzino dei prodotti finiti. La licenza deve essere rilasciata entro i successivi quindici giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i suddetti esercenti provvedono ad effettuare su propri stampati le prescritte registrazioni, da trascrivere sui modelli ufficiali, entro cinque giorni dalla loro vidimazione.

2. Per il riaccredito dell'imposta di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge, a favore dei fabbricanti e degli esercenti di opifici d'imbottigliamento ad essi assimilati, si applica la procedura direttamente descritta nella medesima disposizione legislativa. Le giacenze di birra non condizionata e di prodotto finito debbono essere prese in carico dall'esercente sui propri registri ufficiali.

3. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge la dichiarazione di lavoro continuerà ad essere redatta secondo le norme vigenti antecedentemente al 1° gennaio 1993, omettendo però, nella compilazione della colonna 9 dello stampato serie D mod. 6, di apportare la detrazione del 10% di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1972, nonché di compilare la colonna 12. Della suddetta detrazione non terranno conto nemmeno i funzionari dell'ufficio tecnico di finanza incaricati degli accertamenti — anche questi secondo le norme antecedenti al 1° gennaio 1993 — nella compilazione della colonna 31 dello stampato, mentre non debbono essere compilate le colonne 34, 35 e 36.

4. Durante il periodo transitorio debbono essere riportate da parte del fabbricante, su apposito registro vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, le varie fasi di lavorazione dei quantitativi di mosto provenienti da ogni singola cotta, fino all'ottenimento del prodotto finito, con l'indicazione dei vari recipienti dove avviene la fase di fermentazione, in modo da consentire di stabilire le rese sia nei confronti delle materie prime che del mosto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Roma, 11 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BIRRA

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL PRODOTTO FINITO
(art. 2 D.M. 11 dicembre 1992)

UFFICIO TECNICO DI FINANZA

DI ....

Provincia di ....

Esercizio finanziario ....

Il presente registro, rilasciato alla ditta .... sita in .... via .... n. .... allibrato al n. .... si compone di n. .... fogli numerati progressivamente dal n. .... al n .... compreso il presente frontespizio.

.............., li ....

L'ingegnere dirigente

....

LEGENDA

Codice confez. 1	Denominazione commerciale 2	Grado Plato 3	Numero imballaggi preconf. 4	Volume unitario litri 5

Note:

Alla colonna 4, per i contenitori va indicato il n. 1.

Alla colonna 5, per volume unitario si intende il volume di ciascun imballaggio preconfezionato, ovvero il volume nominale del contenitore.

CARICO

Mese di ....

Data	Codice confezioni / Numero confezioni					Posizione fiscale
Rimanenza mese prec.						....
Riepilogo mese: Fabbr. Naz. Comun. Analc.						 ....
Riepilogo generale						....
Scarico						....
Rimanenza						....

Note. Impegnare un rigo per ogni posizione fiscale, indicata con la lettera *F* per il prodotto fabbricato in loco, con la *N* per quello proveniente da altre fabbriche nazionali, con la *C* per quello di origine comunitaria e con la *A* la birra analcolica non tassata.

SCARICO

Mese di ....

Data	Codice confezioni / Numero confezioni					Destinazione fiscale
Riepilogo mese: legitt. per Naz. per Comun. Esport. Analc.						 ....
Perdite: esenti tassate Analc.						 ....
Riepilogo generale						....

Impegnare un rigo per ogni destinazione fiscale, indicata con la lettera *L* per il prodotto estratto in legittimazione, con la *N* e con la *C* per quello estratto in sospensione d'imposta rispettivamente per impianti nazionali ed impianti comunitari, con la *E* per i quantitativi esportati, con la *P* per le perdite e con la *A* per la birra analcolica non tassabile.

DISTINTA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE INTRODUZIONI AD IMPOSTA SOSPESA

Mese di ....

Numero e data bolletta o documento	Mittente	Località	Ettolitri-grado

Totale mensile ....

DISTINTA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE ESTRAZIONI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Mese di ....

Numero e data bolletta o documento	Destinatario	Località	Ettolitri-grado

Totale mensile ....

DISTINTA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI,
DELLE ESTRAZIONI PER L'ESPORTAZIONE

Mese di ....

Numero e data bolletta di cauzione	Dogana	Ettolitri-grado

Totale mensile ....

DISTINTA QUIETANZE, CC. 14
E NOTE D'ACCREDITO

Mese di ....

Tipo documento	Numero	Data	Importo

Totale ....

ALLEGATO *B*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BIRRA

All'ufficio tecnico di finanza di..

DICHIARAZIONE MENSILE DI PRODUZIONE E DI ESTRAZIONI
(art. 3 D.M. 11 dicembre 1992)

Fabbrica opificio d'imbottigliamento ....
sita/o in.. (prov. di ....)
via .... n. ....

Il sottoscritto.., in qualità di................ dell'impianto di cui sopra, dichiara di aver prodotto, introdotto ed estratto, nel mese di........., i sottoindicati quantitativi di birra, e di aver corrisposto l'imposta dovuta.

Allega alla presente copia delle subsezioni mensili di carico e scarico del proprio registro di magazzino, con le annesse distinte dei documenti giustificativi della movimentazione in sospensione d'imposta, nonché copia delle distinte dei documenti giustificativi della movimentazione in sospensione d'imposta del prodotto sfuso, annesse al registro annuale delle lavorazioni, e la documentazione relativa alla corresponsione dell'imposta.

A) MOVIMENTAZIONI DEL PRODOTTO FINITO TASSABILE

Ettolitri-grado

Carico
produzione . . . .
introduzioni . . . .

Scarico
immissioni in consumo:
aliquota L./hl-grado . . . .
aliquota L./hl-grado . . . .
perdite tassabili:
aliquota L./hl-grado . . . .
aliquota L./hl-grado . . . .
perdite non tassabili:
estrazioni in sospensione d'imposta. . . . .

B) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

L. ..../hl-grado × .... hl-grado = L. ....
L. ..../hl-grado × .... hl-grado = L. ....
Imposta complessiva . . . . = L. ....

C) CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA

Credito precedente . . . . L. ....
Accrediti nel mese . . . . L. ....
Quiet-1/4-cc n. .... del .... L. ....
Quiet-1/4-cc n. .... del .... L. ....
Quiet-1/4-cc n. .... del .... L. ....
Imposta dovuta . . . . L. ....
Rimanenza a credito . . . . L. ....

...................., li ....

Il dichiarante

....

ALLEGATO C
serie D - Mod. 22 - D.I.I.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di fabbricazione sulla birra

UFFICIO TECNICO DI FINANZA
DI .....
Provincia di .....

Fabbrica od opificio d'imbottigliamento di birra ....
sita nel comune di ....
via .... n. ....

Esercizio finanziario .... Registro n. ....

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLA BIRRA SOGGETTA AD IMPOSTA
(art. 4 D.M. 11 dicembre 1992)

Il presente registro si compone di n. .... fogli, esclusa la copertina.

Soggetto a rigoroso rendiconto

L'ingegnere dirigente

CARICO

Mese di ....

Ettolitri-grado

Giacenza alla fine del mese precedente. . . . .
Produzione del mese . . . .
Introduzioni in cauzione nel mese:
di provenienza nazionale. . . . .
di provenienza comunitaria . . . .

....

Quantitativi complessivamente introdotti in magazzino nel mese . . . .
Quantitativi complessivamente estratti dal magazzino nel mese . . . .
Giacenza alla fine del mese . . . .
Note: ....

....

SCARICO

Mese di ....

Ettolitri-grado

A) *Estrazioni soggette a pagamento d'imposta:*
immissioni in consumo:
aliquota L./hl-grado . . . .
aliquota L./hl-grado . . . .
perdite oltre i limiti:
aliquota L. hl-grado . . . .
aliquota L. hl-grado . . . .
....
....
totale scarichi con pagamento d'imposta:
aliquota L./hl-grado . . . .
aliquota L./hl-grado . . . .

B) *Estrazioni non soggette a pagamento d'imposta*
Perdite entro i limiti . . . .
Spedizioni in cauzione:
per impianti nazionali . . . .
per impianti comunitari . . . .
per l'esportazione. . . . .
....

Totale scarichi senza pagamento d'imposta ....

C) *Totale estrazioni* . . . .

D) *Movimento d'imposta*
Credito residuo . . . . L. ....
Versamenti effettuati . . . . L. ....
Accrediti d'imposta . . . . L. ....
Totale credito . . . . L. ....
Imposta dovuta . . . . L. ....
Rimanenza:
a credito . . . . L. ....
a debito . . . . L. ....
Avviso di pagamento n. del ....

E) *Distinta quietanze, cc. 1/4 e note d'accredito*

.... n. .... del .... L. ....
.... n. .... del .... L. ....
.... n. .... del .... L. ....
.... n. .... del .... L. ....
.... n. .... del .... L. ....

Note: ....
....
....
....

DISTINTA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE INTRODUZIONI AD IMPOSTA SOSPESA
di prodotto condizionato non condizionato

Mese di ....

Numero e data bolletta o documento	Mittente e località	Ettolitri-grado	Documenti di riscontro (estremi)

Totale mensile ....

DISTINTA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE ESTRAZIONI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
di prodotto condizionato/non condizionato

Mese di ....

Numero e data bolletta o documento	Destinatario	Ettolitri-grado	Documenti di riscontro (estremi)
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Totale mensile ....

DISTINTA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE ESTRAZIONI PER L'ESPORTAZIONE
di prodotto condizionato/non condizionato

Mese di ....

Numero e data bolletta di cauzione	Ettolitri-grado	Documenti di riscontro (estremi)

Totale mensile ....

ALLEGATO *D*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BIRRA

All'ufficio tecnico di finanza di ....

DICHIARAZIONE DI LAVORO
(art. 6 D.M. 11 dicembre 1992)

Della fabbrica .... sita in ....
prov. di .... via .... n. ....
anno ...... mese di .... periodo dal .... al..................

Si dichiara che nel periodo suindicato verranno effettuate le lavorazioni di seguito specificate, per produrre mosto di birra:

Cotta n.	Inizio prepar. g h	Materie prime		Inizio cotta g h	Fine cotta g h	Volume a caldo hl	Grado Plato
		malto kg	altre kg				
1	2	3	4	5	6	7	8

Il fabbricante

....

........................, lì ....

Note: - nella colonna 1 «n» è il numero progressivo annuale della cotta;
- nelle colonne 2, 5 e 6 «g» sta per giorno ed «h» per ora.

ALLEGATO *E*

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BIRRA

REGISTRO ANNUALE DELLE LAVORAZIONI
(art. 7 D.M. 11 dicembre 1992)

UFFICIO TECNICO DI FINANZA
DI ....

Provincia di ....

Esercizio finanziario ....

Il presente registro, rilasciato alla ditta .... sita in .... via .... n. .... allibrato al n. .... si compone di n. .... fogli numerati progressivamente dal n. .... al n. .... compreso il presente frontespizio.

.... lì ....

L'ingegnere dirigente

Avvertenze.

Nella prima sezione debbono essere riportate in sequenza, man mano che si verificano, i seguenti eventi, relativi anche alla produzione di birra analcolica non tassabile, contraddistinguendoli con la lettera con la quale sono elencati:

A) Inizio preparazione cotta.

B) Termine cotta ed invio mosto in cantina.

C) Rientro in magazzino di materie prime transitate attraverso le bilance.

D) Variazione dati dichiarazione di lavoro o di confezionamento.

E) Controllo periodico trasferimento birra all'imbottigliamento.

F) Controllo periodico produzione imballaggi preconfezionati.

G) Controllo al cambio di produzione imballaggi preconfezionati.

H) Controllo periodico produzione confezioni.

I) Controllo al cambio produzione confezioni.

In corrispondenza di tali eventi, occorre effettuare i seguenti rilevamenti, i cui risultati andranno riportati nel registro:

a) letture iniziali e finali bilance cereali e loro derivati;

b) lettura della stazza;
determinazione grado saccarometrico reale del mosto;
lettura finale contatore immissione mosto in cantina;

c) letture iniziali e finali bilance;

d) dati variati e motivazione delle variazioni;

e) lettura, ad un'ora predeterminata della giornata, dei contatori delle linee di trasferimento della birra al reparto d'imbottigliamento;

f) lettura, ad un'ora predeterminata della giornata, dei contatori delle linee di produzione degli imballaggi preconfezionati, identificando con il codice i suddetti imballaggi;

g) lettura dei contatori degli imballaggi preconfezionati, al momento del cambio del tipo di produzione;

h) lettura, ad un'ora predeterminata della giornata, dei contatori delle linee di produzione delle confezioni;

i) lettura dei contatori delle linee di produzione delle confezioni, al momento del cambio del tipo di produzione.

PRIMA SEZIONE

Data	Orario	Evento	Rilevamenti

SECONDA SEZIONE

CARICO

Data	Numero e data bolletta	Materie prime (in tonn.)		Birra da rilav. hl-grado
		Malto	Altre	

Totale mensile ....

SCARICO

Data	Passaggio alla lavorazione			
	Letture finali bilance		Birra da rilav	
	Malto	Altre	hl-gr	Numero e data verbale

PROSPETTO MOVIMENTAZIONE
BIRRA NON CONDIZIONATA

Mese di ....

Introduzioni				Estrazioni			
Data	Numero e data bolletta	Proven	hl-grado	Data	Numero e data bolletta	Destin	hl-grado

Totale .... Totale ....

92A5866

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 dicembre 1992.

Limitazioni concernenti la prescrizione di specialità medicinali costituite da miscele di gangliosidi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9, 12 e 26, comma 1;

Visti i decreti con i quali sono state registrate le seguenti specialità medicinali, costituite da miscele di gangliosidi, a nome delle società a fianco indicate:

CRONASSIAL - BB 5 fiale ml 2 mg 5 -.5 fiale ml 2 mg 10 - 5 fiale ml 2 mg 20 - 1 flacone ml 4 mg 100 e 5 fiale ml 2 mg 50 - Fidia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A;

BIOSINAX - 5 fiale ml 2 mg 20 - 1 flac.no ml 4 mg 100 e 5 fiale ml 2 mg 50 - Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Kuliscioff, 6;

MEGAN - 5 fiale ml 2 mg 20 - 1 flac.no ml 4 mg 100 e 5 fiale ml 2 mg 50 - Lab. farmaceutico dott. Medici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), località Tor Maggiore;

SINCRONAL - 5 fiale ml 2 mg 20 e 1 flac.no ml 4 mg 100 - Sinax S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/*A*;

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1991 con il quale la prescrivibilità con onere a carico del Servizio sanitario nazionale delle preparazioni da mg 100 è stata subordinata alla prescrizione delle stesse da parte dello specialista diabetologo o neurologo;

Considerato che in data 25 novembre 1992 il Consiglio superiore di sanità, prendendo in esame nuovi elementi fra cui l'evidenza attualmente manifesta della mancata efficacia delle misure prescrittive a suo tempo adottate per l'eliminazione dell'uso improprio delle miscele di gangliosidi al di fuori delle indicazioni ammesse, preliminarmente ad ogni ulteriore esame inerente al rischio/beneficio, ha espresso parere favorevole alla limitazione della prescrizione dei farmaci a base di miscele di gangliosidi ai medici specialisti in neurologia neurochirurgia, medicina interna, diabetologia, ortopedia e traumatologia;

Decreta:

Art. 1.

Alle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali comprese nell'elenco allegato, costituite da miscele di gangliosidi, registrate a nome delle società a fianco indicate, sono apportate le seguenti modifiche:

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico dei prodotti è subordinata a prescrizione medica limitata a specialisti in neurologia, neurochirurgia, medicina interna, diabetologia, ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Gli stampati delle specialità medicinali devono essere modificati conformemente a quanto stabilito dall'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

Elenco delle specialità medicinali cui si applicano le nuove disposizioni sul regime di dispensazione:

CRONASSIAL - Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova)

BB 5 fiale ml 2 mg 5
5 fiale ml 2 mg 10
5 fiale ml 2 mg 20
1 flacone ml 4 mg 100
5 fiale ml 2 mg 50

BIOSINAX - Rhone Poulenc Rorer S.p.a. - Milano

5 fiale ml 2 mg 20
1 flac.no ml 4 mg 100
5 fiale ml 2 mg 50

MEGAN - Lab. farm. dott. Medici S.r.l. - Pomezia (Roma)

5 fiale ml 2 mg 20
1 flac.no ml 4 mg 100
5 fiale ml 2 mg 50

SINCRONAL - Sinax S.p.a. - Abano Terme (Padova)

5 fiale ml 2 mg 20
1 flac.no ml 4 mg 100

92A5871

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello delle Marche.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello delle Marche n. 1703 in data 23 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello delle Marche nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Fermo: giorni 22 e 24 settembre 1992;

pretura circondariale di Fermo: giorni 22 e 24 settembre 1992;

sezione distaccata di S. Elpidio a Mare: giorni 22 e 24 settembre 1992;

sezione distaccata di Ripatransone: giorni 22, 24 settembre e 2 ottobre 1992.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5867

DECRETO 3 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Trento n. 1948/92 IV 4c in data 18 novembre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Trento: giorno 24 settembre 1992;

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Trento: giorni 24, 28 e 29 settembre 1992;

tribunale di Trento: giorni 24, 28, 29 e 30 settembre 1992;

pretura circondariale di Rovereto: giorno 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Riva del Garda: giorni 28, 29, 30 settembre e 2 ottobre 1992.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5868

DECRETO 4 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Lecce.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Lecce n. 2151/P in data 3 novembre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Lecce nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Lecce: giorni 22, 29 settembre e 7 ottobre 1992;

tribunale di Brindisi: giorni 22, 23, 24 settembre e 7 ottobre 1992.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5869

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1992.

Divieto di fabbricazione, di commercializzazione e d'uso del regolatore elettronico di luminosità Daliel, non conforme alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che ha modificato gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989 contenente disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980 col quale, fra l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) è stato designato a svolgere accertamenti di conformità alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209;

Visto l'art. 3 della nominata legge n. 209/80 che demanda anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398, del richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni;

Vista la relazione IMQ n. 1398, in data 21 giugno 1991, allegata al presente decreto, sui risultati delle verifiche e prove eseguite sull'apparecchio più avanti precisato;

Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163066 in data 23 dicembre 1991, circa i risultati delle anzidette prove e le motivazioni di non conformità, alla ditta produttrice Daliel, con sede in Milano, via Baldo degli Ubaldi, 6;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia di apparecchi o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Vista la lettera n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha sollevato rilievi circa l'emanazione del decreto di divieto di commercializzazione del prodotto in argomento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione Daliel, a causa della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni:

Regolatore elettronico di luminosità - Modello DL 4004 SPI Esecuzione da incasso - Dati nominali 220V; 650 W.

Art. 2.

Si fa divieto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono l'apparecchio specificato all'art. 1 di usare lo stesso al fine di evitare i radiodisturbi.

Art. 3.

Si diffida la ditta costruttrice Daliel, con sede in Milano, via Baldo degli Ubaldi, n. 6, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 4.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 209/80, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1398

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione.

L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Via Andrea Doria, 48 - Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: regolatore elettronico di luminosità.

Modello: DL 4004 SPI.

Costruttore: Daliel.

Descrizione: Esecuzione da incasso - Dati nominali: 220 V; 650 W.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209.

La verifica è stata effettuata eseguendo le prove secondo il decreto ministeriale 13 aprile 1989 «Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi».

4. DATA DELLE PROVE: dal 22 al 29 maggio 1991.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 80S3492).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il prodotto oggetto delle prove non è conforme alle norme di cui al precedente punto 3. Nell'allegato rapporto di prova vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 1 pagina, 1 rapporto di prova.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 giugno 1991

IMQ
Istituto italiano del marchio di qualità
SCOLA

Responsabile della prova: DALLA TORRE

RAPPORTO DI PROVA

Verifiche e prove eseguite secondo:
D.M. 13-4-1989
CEI 110-1, II ed.

RADIODISTURBI PROVOCATI DA APPARECCHI ELETTRODOMESTICI, UTENSILI PORTATILI ED APPARECCHI ANALOGHI.

DIRETTIVA CEE 87/308

Rapporto di prova N. 8053492

Pagina 1 di pagine 5

Provato da .... data 22.05.91

Controllato da .... data 28.05.91

Apparecchio	: REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
Richiesto da	: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Costruttore	: DALIEL
Nome commerciale	: DALIEL
Serie	: MAGIC
Modello	: DL 4004 SPI
Matricola	: /
Dati caratteristici	: 220V~ ; 50 Hz ; 650 W

Altre informazioni : esemplari ricevuti il : /
n. esemplari provati : 1

Il responsabile del Laboratorio
P.I. Roberto Dalla Torre

Dalla Torre Roberto

- I risultati delle prove e verifiche qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nel presente Rapporto.
Soltanto le riproduzioni integrali di questo Rapporto di prova sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' - Via Quintiliano,43 - 20138 MILANO

Rapporto di prova N. 8093492

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
(Tensione di disturbo)

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 30 dBμV DI ATTENUAZIONE
MISURA ESEGUITA SU FASE E NEUTRO
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE [firma]

Rapporto di prova N. 8053492

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
Tensione di disturbo ai morsetti ausiliari: CARICO.
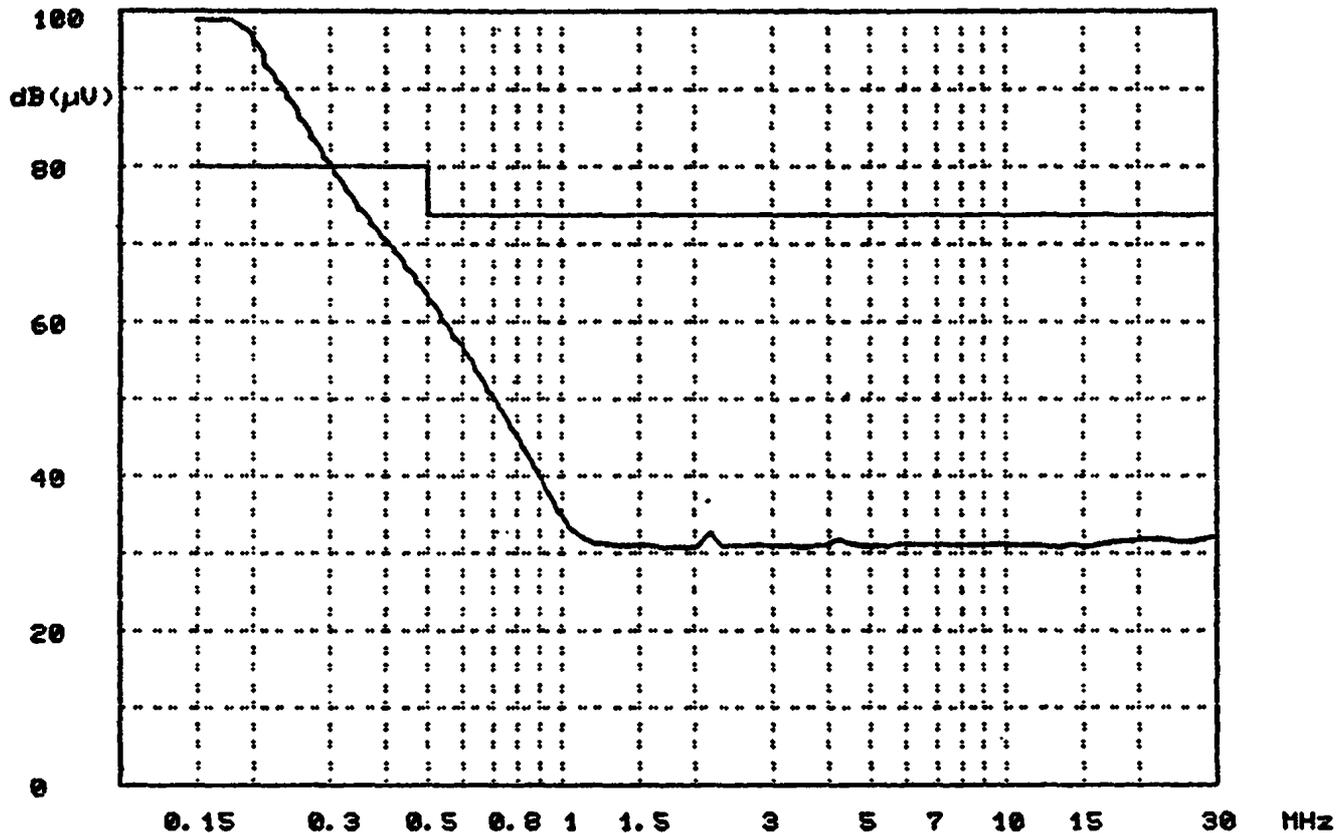
Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ
-Probe TK 9416

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 20dB/μV DI ATTENUAZIONE
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.03.91 OPERATORE ....

Rapporto di prova n. 8053492

SORGENTE DEL DISTURBO : (Osservazioni,Schema,Caratteristiche)

CIRCUITO ELETTRONICO

DISPOSITIVO PER LA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI :
(Osservazioni,Fotografia,Caratteristiche)

N.1 CONDENSATORE ARCOTRONICS 1.58.00 MKT GMF 0.033µF M 250V~ X2
N.1 INDUTTORE 73µH

NOTE :..
....
....

DATA 22.05.91 OPERATORE......[signature]............

RAPPORTO DI PROVA N. 80S3492

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

- APPARECCHIO : REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
- MODELLO : DL 4004 SPI
- MARCA : DALIEL

VERIFICATO SECONDO D.M. 13.04.1989: Direttiva CEE 87/308

PAR. 4.1. (Limiti per i disturbi persistenti)

La tensione di disturbo, misurata ai morsetti della rete arti= ficiale e ai morsetti del carico, ha superato il limite ammesso per alcuni valori di frequenza.

Misura eseguita ai morsetti della rete :
da 0.15 MHz a 1 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

Misura eseguita ai morsetti del carico :
da 0.15 MHz a 0.6 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

DATA 22.05.91 OPERATORE.........................

92A5644

DECRETO 23 novembre 1992.

Divieto di fabbricazione, di commercializzazione e d'uso del regolatore elettronico di luminosità Dimitron Italia, non conforme alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che ha modificato gli articoli 398 e 399 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1989 contenente disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980 col quale, fra l'altro, l'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ) è stato designato a svolgere accertamenti di conformità alle norme in materia di prevenzione e di eliminazione dei radiodisturbi ai sensi dell'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209;

Visto l'art. 3 della nominata legge n. 209/1980 che demanda anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del richiamato testo unico in materia postale e di telecomunicazioni;

Vista la relazione IMQ n. 1400, in data 21 giugno 1991, allegata al presente decreto, sui risultati delle verifiche e prove eseguite sull'apparecchio più avanti precisato;

Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163065 in data 12 dicembre 1991, circa i risultati delle anzidette prove e le motivazioni di non conformità, alla ditta produttrice Dimitron Italia, con sede in Roma, via Elio Lampridio Cerva, 180;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia di apparecchi o impianti elettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Vista la lettera n. DCSR/5/1/8033 del 19 ottobre 1992 con cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha sollevato rilievi circa l'emanazione del decreto di divieto di commercializzazione del prodotto in argomento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e l'uso del sottoindicato apparecchio elettrico di produzione Dimitron Italia, a causa della non rispondenza alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni:

Regolatore elettronico di luminosità - Modello 3020 Esecuzione da incasso - Dati nominali 220V; 500 W.

Art. 2.

Si fa divieto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono l'apparecchio specificato all'art. 1 di usare lo stesso al fine di evitare i radiodisturbi.

Art. 3.

Si diffida la ditta costruttrice Dimitron Italia, con sede in Roma, via Elio Lampridio Cerva n. 180, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 4.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 209/1980, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1400

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione.

L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Via Andrea Doria, 48 - Roma.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: regolatore elettronico di luminosità.

Modello: 3020.

Costruttore: Dimitron Italia S.r.l. - Roma.

Descrizione: Esecuzione da incasso - Dati nominali: 220 V; 500 W.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 209.

La verifica è stata effettuata eseguendo le prove secondo il decreto ministeriale 13 aprile 1989 «Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi».

4. DATA DELLE PROVE: dal 22 al 29 maggio 1991.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 80S3495).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il prodotto oggetto delle prove non è conforme alle norme di cui al precedente punto 3. Nell'allegato rapporto di prova vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 1 pagina, 1 rapporto di prova..

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 21 giugno 1991.

IMQ
Istituto italiano del marchio di qualità
SCOLA

Responsabile della prova: DALLA TORRE

RAPPORTO DI PROVA

Verifiche e prove eseguite secondo:
D.M. 13-4-1989
CEI 110-1, II ed.

RADIODISTURBI PROVOCATI DA APPARECCHI ELETTRODOMESTICI, UTENSILI PORTATILI ED APPARECCHI ANALOGHI.

DIRETTIVA CEE 87/308

Rapporto di prova N. 8053495

Pagina 1 di pagine 5

Provato da .... Data 22.05.91

Controllato da ...... Data 29.05.91

Apparecchio	: REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
Richiesto da	: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Costruttore	: DIMITRON ITALIA S.r.l.
Nome commerciale	: DIMITRON
Serie	: /
Modello	: 3020
Matricola	: /
Dati caratteristici	: 220V~ 500W

Altre informazioni : esemplari ricevuti il : /
n. esemplari provati : 1

Il responsabile del Laboratorio
P.I. Roberto Dalla Torre

I risultati delle prove e verifiche qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nel presente Rapporto.
Soltanto le riproduzioni integrali di questo Rapporto di prova sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' - Via Quintiliano, 43 - 20138 MILANO

Rapporto di prova N. 8053495

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
(Tensione di disturbo)

100
dB(μV)
80
60
40
20
0

0.15 0.3 0.5 0.8 1 1.5 3 5 7 10 15 30 MHz

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 20 dB(μV) DI ATTENUAZIONE.
MISURA ESEGUITA SU FASE E NEUTRO.
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE .... Pagina 2 di pagine 5

Rapporto di prova N. 8053495

Radiodisturbo persistente nel campo di frequenza da 0.15 a 30 MHz
Tensione di disturbo ai morsetti ausiliari: CARICO.

Condizioni di prova : secondo paragrafo 5.2.2.

Tensione di prova : 242 V~

Strumenti utilizzati :
-Rete fittizia a 'V' NNLA 8120 SCHWARZBECK
-Voltmetro selettivo ESH3 ROHDE & SCHWARZ
-Probe TK 9416

NOTE : AI VALORI LETTI SOMMARE 30dB DI ATTENUAZIONE
RICERCA DEL MASSIMO DISTURBO

DATA 22.05.91 OPERATORE [illegible] Pagina 3 di pagine 5

Rapporto di prova N. 80S3495

SORGENTE DEL DISTURBO : (Osservazioni,Schema,Caratteristiche)

CIRCUITO ELETTRONICO

DISPOSITIVO PER LA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI :
(Osservazioni,Fotografia,Caratteristiche)

N.1 CONDENSATORE ARCOTRONICS MKP R.76 A7 0.022μF K 250V~
N.1 INDUTTORE 36μH

NOTE :..
....
....

DATA 22.05.91 OPERATORE.................................... Pagina 4 di pagine 5

RAPPORTO DI PROVA N. 80S3495

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

- APPARECCHIO : REGOLATORE ELETTRONICO DI LUMINOSITA'
- MODELLO : 3020
- MARCA : DIMITRON

VERIFICATO SECONDO D.M. 13.04.1989; Direttiva CEE 87/308

PAR. 4.1.(Limiti per i disturbi persistenti)

La tensione di disturbo, misurata ai morsetti della rete arti= ficiale e ai morsetti del carico, ha superato il limite ammesso per alcuni valori di frequenza.

Misura eseguita ai morsetti di rete :
da 0.15 MHz a 2.7 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

Misura eseguita ai morsetti del carico :
da 0.15 MHz a 1.5 MHz i valori riscontrati superano i limiti ammessi.

DATA 22.05.91 OPERATORE.....Triaffetti...........

92A5645

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 ottobre 1992.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 19 giugno 1991;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: L. 198.830 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed è applicata anche alle frazioni di ora;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

1) autovetture: spesa fissa giornaliera L. 10.370, spesa chilometrica L. 450:

2) veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 8.600, spesa chilometrica L. 310;

3) veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 12.030, spesa chilometrica L. 405;

4) veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 23.845, spesa chilometrica L. 480;

5) veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 47.540, spesa chilometrica L. 810;

6) veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 81.060, spesa chilometrica L. 1.510;

7) telebus: spesa fissa giornaliera L. 91.480, spesa chilometrica L. 1.180 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1991, citato nelle premesse.

Roma, 19 ottobre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1992
Registro n. 35 Poste, foglio n. 2

92A5870

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1992.

Emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della morte di Piero Della Francesca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della morte di Piero Della Francesca da inserire nelle serie speciali millesimo 1992;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il V centenario della morte di Piero Della Francesca il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1992, da fornire in appositi contenitori ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o	legale	tolleranza in + o
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Piero Della Francesca da una xilografia di Cristoforo Coriolano tratta dalla 2ª edizione delle «Vite» del Vasari (1568); sotto, il nome dell'autore «A. Valentini»; in basso in giro «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: particolare della «Resurrezione di Cristo» sullo sfondo di elementi architettonici tratti da studi di Piero Della Francesca; in alto «1992»; a sinistra «L. 500» e «R»;

sul bordo in rilievo: PIERO DELLA FRANCESCA * 1492 - 1992.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1992
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 299

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

92A5888

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni tabella XXXI-*quater*;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione dei diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991 che prevede il *curriculum* dei diplomi delle facoltà di agraria e veterinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1992 con il quale questo Ateneo è stato autorizzato ad attivare i seguenti diplomi universitari: *a)* ingegneria dell'ambiente e delle risorse (con sede a Matera); *b)* produzioni vegetali; *c)* produzioni animali;

Viste le proposte di modifica dello statuto dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 27 maggio 1992, del senato accademico del 25 giugno 1992, del consiglio di amministrazione del 30 giugno 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 191 *(Norme generali).* — Presso la facoltà di agraria sono istituiti i seguenti corsi di diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341:

1) produzioni vegetali;

2) produzioni animali.

I corsi degli studi hanno durata triennale.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti fissati dal regolamento dell'Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 192 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini).* -- Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1992), XXXI-*bis (Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter (Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis (Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989); il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter (Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altra facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 193 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi dei corsi dei diplomi universitari in agraria e veterinaria è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e la modalità dell'accertamento, saranno definite dal consiglio di facoltà. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studio, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà. Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 194 (*Manifesto degli studi*). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quando previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 195 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle 100 unità. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 196 (*Diploma universitario in produzioni vegetali*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori. Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica. Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio. Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C032, C050, G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante. Raggruppamenti disciplinari E051, E042, G051, E012.

Area 5 - Biologia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali. Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E033, E031, E011, G025, E042, G021, G022, G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati. Raggruppamenti disciplinari G010, P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni. Raggruppamenti disciplinari G021, G022, G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali. Raggruppamento disciplinare G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente. Raggruppamenti disciplinari: G041, G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. Il particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema. Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microorganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante. Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio. Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1991.

Art. 197 *(Diploma universitario in produzioni animali)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori. Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica. Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio. Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C050, E051, G051, F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali. Raggruppamenti disciplinari: E051, E042, G051, E012, E052, F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali. Raggruppamenti disciplinari: E033, E031, E021, G060, F301, F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati. Raggruppamenti disciplinari: G010, P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica. Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione. Raggruppamenti disciplinari: G052, F312, F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità. Raggruppamenti disciplinari: G052, G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici. Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento. Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche. Raggruppamenti disciplinari: F311, F321, F322, F332, F312.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1992.

Potenza, 24 settembre 1992

Il rettore: FONSECA

92A5874

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze politiche in data 31 marzo 1992, 29 aprile 1992 e 18 maggio 1992, consiglio di amministrazione in data 27 maggio 1992, senato accademico in data 12 maggio 1992);

Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nella adunanza del 10 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla proposta suddetta, a condizione che la denominazione della disciplina «storia moderna I» fosse modificata in «storia moderna»;

Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici hanno recepito il parere suddetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 38 a 51, relativi alla facoltà di scienze politiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 38. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39. — Il *curriculum* degli studi si distingue in un biennio propedeutico comune e in un biennio di specializzazione corrispondente agli indirizzi determinati dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali insegnamenti opzionali verranno impartiti durante l'anno; nonché la durata annuale o semestrale di essi.

Art. 40. - Nel biennio propedeutico comune sono previsti i seguenti corsi obbligatori:

1) storia delle dottrine politiche;
2) storia moderna;
3) sociologia;
4) istituzioni di diritto privato;
5) istituzioni di diritto pubblico;
6) diritto costituzionale italiano e comparato;
7) statistica;
8) economia politica;
9) filosofia della politica.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non più di due insegnamenti del biennio progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto ed in corrispondenza all'indirizzo prescelto. Gli insegnamenti così anticipati sono detratti dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 41. - - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di un numero di insegnamenti pari a complessive ventuno annualità, ivi comprese due lingue straniere scelte fra le seguenti insegnate nella facoltà: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, portoghese, arabo.

Art. 42. — La facoltà prevede i seguenti indirizzi di specializzazione:

a) storico-politico;
b) politico-sociale;
c) politico-amministrativo;
d) politico-economico;
e) politico-internazionale.

Art. 43. — L'indirizzo storico-politico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate.

CORSI DELL'INDIRIZZO STORICO-POLITICO

Obbligatori:

III Anno:

storia moderna II;
storia economica;
storia delle istituzioni politiche.

IV Anno:

storia contemporanea;
storia delle relazioni internazionali.

Opzionali:

storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia del sindacalismo e del movimento operaio;
storia delle dottrine economiche;
storia del Risorgimento;
storia degli antichi Stati italiani;
storia delle università;
storia del Settecento;
storia e storiografia dell'Illuminismo;
storia dell'Europa orientale;
storia del Cristianesimo;
storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
storia della scienza e della tecnica;
storia del giornalismo;
storia della Toscana nell'età moderna e contemporanea;
storia del pensiero politico classico;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero politico moderno;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
dottrina dello Stato;
analisi del linguaggio politico;
storia della filosofia politica;
filosofia sociale;
filosofia delle scienze sociali;
teoria politica;
scienza della politica;
storia della scienza politica;
sociologia politica;
sistemi politici comparati;
relazioni internazionali;
storia delle istituzioni parlamentari;
storia delle costituzioni;
storia della costituzione romana;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia della moneta e della banca;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della sociologia;
antropologia culturale;
psicologia sociale;
demografia;
geografia politica ed economica;
storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici;
storia e istituzioni dei Paesi extraeuropei;
storia e istituzioni dell'Asia;
storia e istituzioni dell'Africa;
storia e istituzioni dell'America settentrionale;
storia e istituzioni dell'America centrale;
storia e istituzioni dei Paesi del Commonwealth
storia e istituzioni dell'America Latina;
storia e istituzioni dell'Estremo Oriente;
storia e istituzioni del mondo islamico;
storia dell'Africa contemporanea;
storia del Giappone;
storia della Cina;
storia dell'India;
storia dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente,
storia dell'Africa subsahariana;
storia dell'Islam;
storia delle Americhe;
storia del Canada;
storia degli Stati Uniti;
storia dell'Africa coloniale e contemporanea;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia dell'integrazione europea;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia delle organizzazioni internazionali;
storia del pensiero politico arabo;
storia delle emigrazioni;
storia delle geografia e delle esplorazioni;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia e civiltà precolombiane dell'America:

Art. 44. — L'indirizzo politico-sociale è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate.

CORSI DELL'INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE

Obbligatori:

III Anno:

sociologia II;
storia della sociologia;
metodologia della ricerca sociale.

IV Anno - La scelta può diversificarsi seguendo tre distinti moduli le cui materie obbligatorie sono:

1) modulo relativo alla pianificazione del territorio:
sociologia urbano-rurale;
demografia;

2) modulo relativo alle politiche sociali:
sociologia del lavoro;
psicologia sociale;

3) modulo relativo ai processi di sviluppo:
antropologia culturale;
sociologia dello sviluppo.

Opzionali:

sociologia della famiglia e dell'educazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia del lavoro e industriale;
sociologia delle comunicazioni;
psicologia;
scienza della politica;
politiche sociali;
metodologia delle scienze sociali;
criminologia;
sociologia economica;
sociologia della salute;
sociologia dell'ambiente;
sociologia giuridica;
sociologia della letteratura;
sociologia dei processi culturali;
sociologia politica;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della religione;
sociologia della pianificazione territoriale;
sociologia della famiglia;
sociologia dell'educazione;
sociologia del mutamento;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia industriale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione;
psicologia politica;
statistica sociale;
storia sociale;
storia delle religioni;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia dell'Europa contemporanea;
storia delle istituzioni latino-americane;
storia della scienza e della tecnica;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia della città e del territorio;
geografia politica ed economica;
politica economica e finanziaria;
diritto del lavoro;
diritto della famiglia;
diritto internazionale;
ecologia;
biologia delle popolazioni umane;
biologia generale;
gerontologia;
igiene mentale;
logica;
informatica;
teoria e tecnica dei mezzi di comunicazione audiovisiva;
linguistica;
teoria e tecnica delle comunicazioni;
teoria dell'informazione;
filosofia della scienza.

Art. 45. — L'indirizzo politico-amministrativo è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate.

CORSI DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Obbligatori:

III Anno:

diritto privato dell'economia;
diritto amministrativo I;
diritto pubblico dell'economia.

IV Anno:

diritto amministrativo II;
diritto del lavoro.

Opzionali:

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
diritto regionale;
diritto tributario;
diritto parlamentare;
diritto pubblico americano;
diritto commerciale;
diritto della comunià europea;
diritto di famiglia;
diritto amministrativo comparato;
diritto urbanistico;
diritto della banca e della borsa;
diritto internazionale privato;
storia delle istituzioni politiche;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle costituzioni;
storia contemporanea;
organizzazione della pubblica amministrazione;
scienza dell'amministrazione;
dottrina dello Stato;
legislazione sociale;
teoria generale del processo;
scienza della politica;
informatica giuridica;
scienza delle finanze;
macroeconomia;
demografia;
sistema politico italiano;
giustizia costituzionale;
giustizia amministrativa;
legislazione dei beni culturali e ambientali.

Lo studente che si iscriva all'indirizzo non potrà sostenere gli esami del medesimo prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto pubblico e di istituzioni di diritto privato.

Art. 46. — L'indirizzo politico-economico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate.

CORSI DELL'INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO

Obbligatori:

III Anno:

macroeconomia;
scienza delle finanze;
economia internazionale.

IV Anno:

politica economica e finanziaria;
economia e politica monetaria e creditizia.

Opzionali:

storia delle dottrine economiche;
matematica per economisti;
economia matematica;
analisi economica;
economia e politica industriale;
economia e politica del lavoro;
economia e politica agraria;
economia regionale;
economia e politica dello sviluppo economico;
teoria dello sviluppo economico;
microeconomia;
econometrica;
statistica economica;
demografia;
economia della famiglia e della popolazione;
teoria del benessere economico e delle scelte sociali;
contabilità nazionale;
sistemi economici comparati;
teoria dei giochi e del comportamento economico;
economia finanziaria;
matematica finanziaria;
economia del medio circolante;
ragioneria generale;
diritto amministrativo;
diritto commerciale;
diritto tributario;
diritto internazionale;
diritto del lavoro;
storia contemporanea.

Lo studente che si iscriva all'indirizzo non potrà sostenere gli esami del medesimo prima di aver superato gli esami di economia politica e di statistica.

Art. 47. — L'indirizzo politico-internazionale è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate.

CORSI DELL'INDIRIZZO POLITICO-INTERNAZIONALE

Obbligatori:

III Anno:

storia contemporanea;
diritto internazionale;
storia delle relazioni internazionali.

IV Anno:

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
geografia politica ed economica.

Opzionali:

storia e istituzioni dei Paesi extraeuropei;
storia e istituzioni dell'Asia;
storia e istituzioni dell'Africa;
storia e istituzioni dell'America settentrionale;
storia e istituzioni dell'America centrale;
storia e istituzioni dei Paesi del Commonwealth;
storia e istituzioni dell'America Latina;
storia e istituzioni dell'Estremo Oriente;
storia e istituzioni del mondo islamico;
storia dell'Europa orientale;
storia dell'Africa contemporanea;
storia del Giappone;
storia della Cina;
storia dell'India;
storia dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente;
storia dell'Africa subsahariana;
storia dell'Islam;
storia delle Americhe;
storia del Canada;
storia degli Stati Uniti;
storia dell'Africa coloniale e contemporanea;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia dell'integrazione europea;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle organizzazioni internazionali;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico arabo;
storia delle emigrazioni;
sistemi politici comparati;
scienza della politica;
teoria politica;

sociologia politica;
geografia dello sviluppo regionale;
geografia ed etnografia dell'Africa;
geografia dell'America Latina;
storia della geografia e delle esplorazioni;
sociologia dello sviluppo;
cooperazione internazionale;
organizzazione internazionale;
organizzazione politica europea;
relazioni internazionali;
sociologia delle relazioni internazionali;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia delle comunicazioni;
psicologia sociale;
diritto della Comunità europea;
diritto dell'ambiente;
diritto privato comparato;
diritto parlamentare comparato;
diritto internazionale pubblico;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'ambiente;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto penale internazionale;
diritto diplomatico;
diritto amministrativo comparato;
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;
diritto privato comunitario;
diritto aerospaziale;
diritto ecclesiastico;
diritto canonico;
diritto della navigazione;
diritto pubblico comunitario;
diritto pubblico comparato;
diritti umani;
diritto internazionale dei trasporti;
diritto musulmano;
diritti dei Paesi afro-asiatici;
diritto dei Paesi arabi;
diritto dei Paesi africani e asiatici;
diritto dei Paesi di Common Law;
diritto dei Paesi anglosassoni;
diritto angloamericano;
diritto agrario comparato;
istituzioni giuridiche dei Paesi dell'America Latina;
principi di diritto dei Paesi tropicali e subtropicali;
sistemi giuridici comparati;
antropologia culturale;
economia e politica industriale;
economia internazionale;
teoria e politica dello sviluppo economico;
politica economica e finanziaria;
organizzazione economica internazionale;
cooperazione internazionale allo sviluppo;
macroeconomia;
demografia;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
politica economica internazionale;
storia delle relazioni economiche internazionali;
sistemi economici comparati;
relazioni economiche internazionali;
istituzioni e cultura dei Paesi anglofoni;
istituzioni e cultura dei Paesi francofoni;
istituzioni e cultura dei Paesi lusofoni;
istituzioni e cultura dei Paesi iberoamericani;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
religioni e istituzioni dei popoli dell'Africa.

Art. 48. — Fanno parte della facoltà di scienze politiche l'istituto di studi storico politici, l'istituto di economia e finanza e l'istituto giuridico.

Art. 49. — Disposizioni transitorie per gli studenti in corso.

Al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento gli studenti iscritti nei precedenti anni accademici potranno adeguare ad esso i loro piani di studio, tenendo conto degli esami già sostenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 21 ottobre 1992

Il rettore: ELIA

92A5872

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'11 dicembre 1991, consiglio di amministrazione del 25 marzo 1992, senato accademico del 14 aprile 1992);

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco delle discipline indicate nell'area delle scienze filosofiche è aggiunta la disciplina «filosofia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 7 novembre 1992

Il rettore: ELIA

92A5873

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1992, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 455 a 463 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Dopo l'art. 454, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale e puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale;
d) neurologia infantile.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria indirizzo pediatria, generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, indirizzo neurologia infantile.

Art. 2. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per il titolo di specialista in pediatria, indirizzo neurologia infantile, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo neurologia infantile, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale e puericultura, ovvero indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto di iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quelli di pediatria generale, pediatria sociale e puericultura, neonatologia e patologia neonatale.

Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per l'indirizzo in neurologia infantile.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insègnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per i corsi di durata di quattro anni, e in cinque per ciascun anno di corso per il corso in neurologia infantile, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo nòn si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie spcialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale;
h) neurologia infantile.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

h) Neurologia infantile:

medicina riabilitativa;
psicologia dell'età evolutiva;
clinica delle malattie del S.N.C.;
malattie del metabolismo di interesse neurologico;
psichiatria infantile;
malattie neurologiche di interesse chirurgico.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti

(quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai quattro indirizzi del secondo e terzo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	30
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	30
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica: (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport . . . . ore 20
medicina scolastica e sua legislazione » 30
pediatria preventiva e sociale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia . . . . ore 30
pediatria (pediatrià generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria » 30
infortunistica e sua prevenzione . . . » 30
legislazione ed assistenza sociale. . . » 30
pediatria preventiva e sociale . . . . » 100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze . . . . » 50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva. . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica. . . . . ore 30
patologia clinica . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale . . . . » 20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50
semeiotica pediatrica e neonatale . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica neonatale . . . . » 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale . . . . » 100
medicina dell'età prenatale . . . . . . » 30
terapia neonatale » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale. . ore 40
dermatologia . . . . » 20
ematologia pediatrica e neonatale. . » 30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale. . . . . » 30
nefrologia e urologia . . . . » 40
neurologia . . . . » 40
pneumologia . . . . » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale . . . . » 100
terapia intensiva neonatale . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in neurologia infantile:

Propedeutica (ore 120):

anatomia e sviluppo del sistema nervoso . . . . ore 30
fisiologia del sistema nervoso . . . . » 30
anatomia patologica del sistema nervoso in età evolutiva . . . . » 30
semeiotica neurologica dell'età evolutiva . . . . » 30

Diagnostica (ore 100):

neurogenetica. . . . . » 30
sindromi cliniche di interesse neurologico . . . . » 30
neuroradiologia ed esami per immagini del sistema nervoso in età evolutiva . . » 40

Pediatria generale (ore 40):

pediatria (generale e specialistica). . » 40

Patologie specialistiche (ore 140):

medicina riabilitativa . . . . » 50
psicologia dell'età evolutiva . . . . . » 40
clinica delle malattie del sistema nervoso in età evolutiva . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

6° Anno - indirizzo neurologia infantile:

Diagnostica (ore 120):

elettroencefalografia . . . . ore 30
elettromiografia e V.C.N. . . . . . . » 30
potenziali evocati . . . . » 30
diagnostica di laboratorio delle malattie met. di interesse neurologico . . . . . » 30

Propedeutica (ore 60):

semeiotica neurologica dell'età evolutiva II . . . . ore 30
farmacologia e farmacoterapia delle malattie neurologiche . . . . » 30

Pediatria generale (ore 40):

pediatria (generale e specialistica) . . » 40

Neurologia infantile (ore 180):

malattie del metabolismo di interesse neurologico . . . . » 40
psichiatria infantile . . . . » 40
clinica delle malattie del sistema nervoso nell'età evolutiva . . . . » 60
Malattie neurologiche di interesse chirurgico . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro o i sei anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

clinica pediatrica;

pediatria preventiva e sociale;

neonatologia;

malattie infettive;

elettroencefalografia;

endocrinologia;

malattie metaboliche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di frequenza, di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano già conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Siena, 28 ottobre 1992

Il rettore

92A5875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 30 novembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale Qasim Omar Al-Yaqout, ambasciatore dello Stato del Kuwait, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 30 novembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale Samir Imalhayene, ambasciatore della Repubblica algerina democratica e popolare, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 30 novembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale Jan Edmund Nyheim, ambasciatore del Regno di Norvegia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 30 novembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hahmed Ali Abu El Gheit, ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 30 novembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Barbara Para, ambasciatore della Repubblica di San Marino, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 30 novembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Robert Goulongana, ambasciatore della Repubblica gabonese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A5877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 settembre 1991 del Dipartimento militare americano di Camp Darby, in Pisa, in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo è stata disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 29 marzo 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 11968.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 settembre 1991 dalla Base U.S.A. - Dipartimento militare americano di Camp Darby, in Pisa, in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 29 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti), licenziati dal 10 agosto 1987:

periodo: dal 10 febbraio 1991 al 9 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 10 agosto 1987:
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti), licenziati dal 10 agosto 1987:

periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991:
CIPI 20 luglio 1988: dal 10 agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli, e stabilimento di Montesarchio (Benevento), licenziati dal 18 aprile 1990 al 17 ottobre 1990:

periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 6 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

92A5879

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 luglio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede in Pietra Ligure (Savona) e stabilimento di Pietra Ligure (Savona):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11874/1.

2) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede in Pietra Ligure (Savona) e stabilimento di Pietra Ligure (Savona):

periodo: dal 11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.p.a. Nuovo gruppo industriale del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 12 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C.*, con sede in Limbiate (Milano) e stabilimento di Limbiate (Milano):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata dal 4 dicembre 1990.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11798/6.

5) *S.r.l. Klima*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 4 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12087/11.

6) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa* presso Italsider, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 30 aprile 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fulgor cavi* ora *Alcatel cavi*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Fulgor cavi* ora *Alcatel cavi*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Suempa*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Cisme proget*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

11) *S.p.a. Linea Meat*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Soncini*, con sede in Venezia e stabilimento di Quarto d'Altino (Venezia):

periodo: dal 20 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 22 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Corderia napoletana* con sede in Napoli e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):

periodo: dal 5 agosto 1990 al 31 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca) e sede di Milano, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 30 dicembre 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12204/1;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.E.I.I. - Società esercizi impianti industriali, con sede in Malegno (Brescia) e unità di Cerveno (Brescia), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda energia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta;

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981:
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l.- P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981:
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. N.I.O. - Nuove iniziative per l'occupazione* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Licata e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. Inco* ora *Inco iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. Inco Castrovillari 2* ora *Inco iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. P.A.I. Brindisi* ora *P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Cagliari già Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. Nisi Pomarico* ora *Nisi nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Matera e stabilimento di Pomarico già Matera:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nisi nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nuove iniziative per lo sviluppo industriale*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti Naic* ora *Nuove attività industriali Chieti Naic1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Giugliano (Napoli) e stabilimento di Napoli già Giugliano (Napoli):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina Scalo e stabilimento di Latina già Latina Scalo:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora Sviluppo attività industriali Anagni, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. Attività industrie abruzzesi* ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. Nuove iniziative teramane* ora NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. Promozione attività Teramo* ora NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. S.V.I.C.* ora *INCO - Iniz. per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. Idris* ora *NISI - Nuove Iniz. per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Iniziative del Basento* ora *NISI - Nuove iniz. per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI - attiv. industriali Lecce I*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto già Bari:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI - Promozione attiv. industriali Lecce I*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Iniziativa siciliana* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata già Agrigento:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco* ora *Sviluppo attività industriale Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sila 82* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno* ora *INCO Iniziative per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove ind. cosentine* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver* ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro I*, con sede in Cagliari già Siniscola e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Lameziana industrie* ora *INCO I - Iniziative per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari I*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Prom. Attività Industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Prom. attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. N.I.O.S.* ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. I.F.E.L.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. R.I.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Industria pontina elettronica* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. I.L.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona* ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento in Palermo:
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.r.l. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):
periodo: dal 12 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Alvino Bagni, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e unità di Lastra a Signa (Firenze), per il periodo dal 19 maggio 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Silca, con sede in Caltanissetta e unità di località Gratticelli (Caltanissetta), per il periodo dall'11 giugno 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. I.L.F.I. - Industria latterizi F.lli Iezzi, con sede in Torre dei Passeri (Pescara) e unità di Torre dei Passeri (Pescara), per il periodo dal 2 luglio 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 2 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ultravox*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 18 novembre 1991 al 12 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12056/2 del 3 aprile 1992.

2) *S.r.l. Tessitura di Casorezzo*, con sede in Casorezzo (Milano) e stabilimento di Casorezzo (Milano):
periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 25 settembre 1989.

3) *S.r.l. Ellena*, con sede in Venasca (Cuneo) e stabilimento di Venasca (Cuneo):
periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: si;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.r.l. Veglia Borletti*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Officine meccaniche navali Carrino Giovanni e Figli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Officine meccaniche navali Carrino Giovanni e Figli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° marzo 1989 al 28 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fadisco Italia* (già dott. Carlo Pezzi S.p.a.), con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 22 luglio 1991 al 21 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Fadisco Italia* (già dott. Carlo Pezzi S.p.a.), con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 22 gennaio 1992 al 24 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Calzaturificio Romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:
periodo: dal 28 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11806/6.

10) *S.r.l. Calzaturificio Romagnolo*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento dell'8 febbraio 1990. CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

11) *Ditta Laboratorio Ferrari di Ferrari Antonia*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia:
periodo: dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Cogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fioraviva salumificio Santa Fiora*, con sede in Santa Fiora (Grosseto) e stabilimento di Santa Fiora (Grosseto):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 2 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Tubi Arcore*, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimento di Arcore (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

16) *S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno*, con sede in Ravenna e stabilimento di Fiumana di Predappio (Forlì):

periodo: dal 17 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;.
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo 21 novembre 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12081/39.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Marangoni pneumatici, con sede in Milano e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 29 aprile 1984 al 28 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin* presso Zanussi elettrodomestici, con sede in Milano e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 24 novembre 1980 al 30 giugno 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin* presso Zanussi elettrodomestici, con sede in Milano e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 1° luglio 1981 al 31 luglio 1981:
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin* presso Zanussi elettrodomestici, con sede in Milano e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 14 settembre 1981 al 26 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: no:
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

5) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Officine Savio, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 31 ottobre 1983 all'8 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

6) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Officine Savio, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 30 aprile 1984 al 29 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

7) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 23 ottobre 1980 al 10 aprile 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no:
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

8) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 22 giugno 1981 al 31 luglio 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

9) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 31 agosto 1981 al 30 novembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

10) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 12 dicembre 1981 al 26 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

11) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* presso Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dall'8 marzo 1982 al 10 aprile 1982:
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no:
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

12) *Iama di Armando Luciana mensa* presso Aspera Frigo, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

13) *Iama di Armando Luciana mensa* presso Aspera Frigo, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.r.l. Spega* mensa presso Acciaierie di Cornigliano, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e stabilimento di Genova:

periodo: dal 28 aprile 1991 al 18 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 28 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

15) *S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano* mensa presso Contitech - Ages, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Santena (Torino):

periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

16) *S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano* mensa presso Contitech - Ages, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Santena (Torino):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A5861

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 101481, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 19 in data 3 giugno 1992 e registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992, registro n. 47 Finanze, foglio n. 352, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, disposta dalla comunità montana dell'Altopiano dei Sette Comuni, con sede in Asiago, con atto 11 dicembre 1986, n. 51465 di repertorio, a rogito dott. Giancarlo Muraro, notaio in Asiago, di un terreno di mq 2.033 da destinare alla costruzione di una caserma del Corpo forestale dello Stato.

92A5878

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 16 dicembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1405,84
ECU	1766,02
Marco tedesco	901,47
Franco francese	263,81
Lira sterlina	2214,20
Fiorino olandese	801,60
Franco belga	43,81
Peseta spagnola	12,650
Corona danese	234,05
Lira irlandese	2379,38
Dracma greca	6,786
Escudo portoghese	10,072
Dollaro canadese	1099,00
Yen giapponese	11,358
Franco svizzero	1003,45
Scellino austriaco	128,12
Corona norvegese	210,12
Corona svedese	205,35
Marco finlandese	275,65
Dollaro australiano	969,33

92A5960

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  di Lecce Spazio Vivo
  Via M. Di Pietro, 28
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale parte prima, prescelto con la somma di **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — *Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.* — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189